

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2025, n. 825

Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi relativi all'anno 2025
- Presa d'atto - Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2025
- Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal competente Dirigente appartenente alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto del "*Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2025*", trasmesso dal Ministero della Salute (ex-Direzione generale della prevenzione sanitaria), di cui all'allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del "*Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi - Anno 2025*", trasmesso dal Ministero della Salute (ex-Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico-DGDMF), di cui all'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici, di cui all'Accordo Rep. Atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Deliberazione di Giunta n. 1397 del 15 ottobre 2024;
4. di approvare il "*Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025*" - allegato

alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C) - contenente la pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione in materia di sicurezza chimica, di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia;

5. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
6. di disporre lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di ulteriori controlli rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al precedente punto 4, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi necessari, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia;
7. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025"*, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi ivi stabiliti, sia garantita un'efficace attività di vigilanza nei singoli casi emergenti nel territorio regionale;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di procedere con propri atti:
 - a. all'affidamento delle attività di analisi necessarie all'attuazione del Piano regionale approvato con il presente provvedimento individuando uno o più laboratori, tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, da incaricare per lo svolgimento delle attività per un importo non eccedente € 40.000,00 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata;
 - b. ai conseguenti adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - c. di disporre eventuali modifiche e integrazioni, qualora ritenute necessarie, al *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025"* di cui al precedente punto 4;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali in materia di sicurezza chimica;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli Allegati A, B e C;
11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale", a cura della struttura proponente.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi relativi all'anno 2025 - Presa d'atto – Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2025 – Approvazione.

Visti:

- il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n.43 del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 20 gennaio 2025 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche), con lo scopo di assicurare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei prodotti, un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea;
- con la Legge n. 64 del 06/04/2007 sono state adottate le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH, al fine di costituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche, anche mediante l'individuazione del Ministero della Salute quale Autorità competente nazionale REACH e CLP (ACN REACH-CLP);
- con Decreto del Ministero della Salute del 22.11.2007 sono state indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- il successivo Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e 1999/45/CE, ha modificato e integrato le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 suddetto;
- con l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 (Rep. n. 181/CSR), (recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 729 del 15 marzo 2010) sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza REACH e CLP sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 729 del 15 marzo 2010, integrata con Deliberazione n. 1099 del 26 aprile 2010, è stata istituita, presso il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, l' Autorità

Competente regionale (ACR) REACH-CLP e sono state definite altresì le articolazioni organizzative territoriali a supporto dell'Autorità medesima nonché il sistema istituzionale, funzionale ed organizzativo, volto a garantire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 nella Regione Puglia;

- il Regolamento (CE) n. 1223/2009 ha dettato la disciplina sui prodotti cosmetici;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono stati sanciti gli Accordi di seguito elencati, concernenti:
 - o il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione di quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 nell'ambito del Regolamento REACH e del Regolamento CLP (repertorio n. 88/CSR del 7 maggio 2015);
 - o il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" (repertorio n. 213/CSR del 6 dicembre 2017);
 - o il Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici (repertorio n. 55/CSR del 28 aprile 2022);
- con Deliberazione n. 1397 del 15 ottobre 2024, la Giunta Regionale, nel recepire gli Accordi sopra menzionati, ha integrato le funzioni dell'Autorità Competente Regionale (ACR) REACH-CLP, d'ora innanzi "ACR Sicurezza Chimica", previste con DGR n. 729/2010 e 1099/2010, nonché le funzioni di informazione, formazione, assistenza e controllo sul territorio in carico alle articolazioni organizzative territoriali di cui all'art. 3 dell'All. 1 alla DGR n. 1099/2010, ampliandole con quelle derivanti dal recepimento degli accordi citati.

Atteso che:

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502" colloca le prestazioni a tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli, tra i Livelli Essenziali di Assistenza e, precisamente, nel livello "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" – Area di intervento B "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati";
- il "Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2019, inoltre, nell'Allegato I relativo agli indicatori approvati per il monitoraggio dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha previsto l'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nella fase di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione", ad ulteriore conferma che tale attività rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle stesse Aziende Sanitarie Locali;
- il programma predefinito PP9 denominato "Ambiente, clima e salute" del Piano Regionale della Prevenzione approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 22 dicembre 2021, prevede quale adempimento certificativo *"la programmazione e realizzazione di interventi di controllo in materia di sicurezza chimica trasversale agli ambienti di vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato"* da attuare attraverso la realizzazione annuale del Programma regionale di controllo dei prodotti chimici.

Considerato che:

- in data 28 aprile 2022 - Rep. Atti n. 55/CSR, è stato sancito, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Accordo

concernente il “Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici” – recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 1397 del 15 ottobre 2024;

- in applicazione degli accordi in materia di sicurezza chimica, l’Autorità competente nazionale in materia di sicurezza chimica adotta i Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi e fornisce le linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo, prendendo in considerazione le indicazioni fornite annualmente dall'ECHA e le risultanze delle attività di controllo degli anni precedenti;
- con nota prot. n. 185-07/01/2025-DGPRES-MDS-P, il Ministero della Salute (Ex Direzione generale della Prevenzione sanitaria) in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH-CLP, ha:
 - o notificato alle Regioni e alle Province Autonome, quale documento di programmazione per lo svolgimento sul territorio nazionale dell’attività di vigilanza REACH e CLP per l’anno 2025, “*il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (PNC) – Anno 2025*”, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - o disposto che le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, programmino, per l’anno 2025, numero e tipologia delle attività di controllo, ciascuna sulla base delle proprie specificità territoriali;
 - o indicato nell’Allegato 1 del medesimo Piano, nel contesto dell’accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l’ACN REACH-CLP, i “Laboratori ufficiali di controllo” sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome a cui far riferimento per l’esecuzione delle analisi delle matrici campionate;
- con nota prot. n. 0032217/2025 del 21/01/2025, il Ministero della Salute – Ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF), in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia di biocidi ha trasmesso il “Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi per l’anno 2025”, da realizzare attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli, tenendo conto della programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell’Autorità Competente REACH/CLP);
- entrambi i Piani prevedono che le ispezioni debbano essere condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, formato in specifici corsi istituzionali da realizzare secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all’Allegato A, paragrafo 7, dell’Accordo Stato-Regioni citato.

Considerato che:

- l’ACR-sicurezza chimica, sulla base di quanto concordato con i referenti delle articolazioni territoriali a suo supporto, negli incontri preparatori avvenuti a livello regionale, nelle date del 27 gennaio, 10 febbraio e 17 aprile 2025, ha predisposto il “*Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell’anno 2025*”, realizzato secondo il format tabellare di programmazione elaborato dal Ministero e riportato nell’Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Piano regionale contiene il quadro riassuntivo delle attività di controllo, formazione e informazione da effettuare a cura delle Aziende Sanitarie Locali nell’anno 2025. Nello specifico prevede complessivamente:
 - o l’erogazione di due corsi a valenza regionale di cui uno di ricaduta del corso ECHA che il Ministero organizza annualmente e l’altro concernente l’attività di controllo sui prodotti biocidi;
 - o la realizzazione di sei eventi informativi a carico delle Articolazioni Organizzative Territoriali;

- l'attività di campionamento complessiva da assicurare su base regionale da ciascuna Azienda Sanitaria Locale, riportata nell'Allegato C;
- le attività di vigilanza REACH-CLP si svolgeranno attraverso l'impiego del personale delle Aziende Sanitarie Locali, esperto e adeguatamente formato, autorizzato allo svolgimento delle attività previa verifica da parte del Direttore Generale del possesso dei requisiti di cui alla Determina Dirigenziale n. 256 del 21 ottobre 2024. Il personale sarà coadiuvato, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività analitiche di laboratorio, dal personale dell'ARPA Puglia e di altri laboratori appartenenti alla Rete Nazionale dei Laboratori di cui all'Allegato 2 del PNC 2025;
- oltre all'attività di controllo indicata nel Piano Nazionale, potrebbero essere richiesti sul territorio regionale ulteriori controlli derivanti da eventuali segnalazioni provenienti dall'ACN (Autorità Competente Nazionale -Min. Salute), anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da Autorità per i controlli afferenti ad altre Regioni o Province autonome, da altre Istituzioni, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto del "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2025" di cui all'Allegato A, il "Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Prodotti Biocidi - Anno 2025" di cui all'Allegato B e di approvare il "Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nell'anno 2025" di cui all'Allegato C.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Esiti valutazione impatto di genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento prevede una spesa di € 40.000,00, che troverà copertura sul capitolo di spesa U0711021 (Bilancio Autonomo - CRA 15.04 - Missione 13 - Programma 1 - Titolo 1 - p.c.f. U.1.03.02.99), opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con la presa d'atto dei Piani Nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui biocidi – anno 2025 e all'approvazione del Piano Regionale delle attività in materia di sicurezza chimica da realizzare nel 2025, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:

1. di prendere atto del "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2025", trasmesso dal Ministero della Salute (ex-Direzione generale della prevenzione sanitaria), di cui all'allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del "Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi – Anno 2025", trasmesso dal Ministero della Salute (ex-Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio

farmaceutico-DGDMF), di cui all'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto del Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici, di cui all'Accordo Rep. Atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Deliberazione di Giunta n. 1363 del 03 ottobre 2024;
4. di approvare il *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025"* - allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C) - contenente la pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione in materia di sicurezza chimica, di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia;
5. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
6. di disporre lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di ulteriori controlli rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al precedente punto 4, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi necessari, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia;
7. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025"*, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi ivi stabiliti, sia garantita un'efficace attività di vigilanza nei singoli casi emergenti nel territorio regionale;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di procedere con propri atti:
 - a. all'affidamento delle attività di analisi necessarie all'attuazione del Piano regionale approvato con il presente provvedimento individuando uno o più laboratori, tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, da incaricare per lo svolgimento delle attività per un importo non eccedente € 40.000,00 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata;
 - b. ai conseguenti adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - c. di disporre eventuali modifiche e integrazioni, qualora ritenute necessarie, al *"Piano Regionale delle Attività in materia di sicurezza chimica - Anno 2025"* di cui al precedente punto 4;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali in materia di sicurezza chimica;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli Allegati A, B e C;

11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale", a cura della struttura proponente.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Responsabile E.Q. "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
(Francesca Giangrande)



Francesca Giangrande
30.05.2025 13:37:29
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio "Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
(Nehludoff Albano)



NEHLUDOFF ALBANO
30.05.2025 18:32:32
GMT+02:00

Il Dirigente di Sezione "Promozione della Salute e del Benessere"
(Onofrio Mongelli)



Onofrio Mongelli
04.06.2025 11:09:59
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"
(Vito Montanaro)



Vito Montanaro
05.06.2025 11:00:03
GMT+01:00

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore
(Raffaele Piemontese)

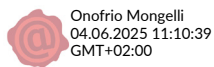


Raffaele Piemontese
10.06.2025 17:50:24
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/06/2025 15:20
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO A

*Ministero della Salute*

**Piano Nazionale delle Attività di Controllo
sui Prodotti Chimici
Anno 2025**

1° gennaio 2025

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 (CLP)**

ANNO 2025

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)	4
1.1 - Metodi di individuazione delle imprese	4
1.1.1 - Target group	4
1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese	4
1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo	5
1.3 - Obiettivi del controllo	5
1.4 - Modalità di rendicontazione dei controlli	6
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO	7
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese	7
2.1.1 - Target group	7
2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese	7
2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo	7
2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo	7
2.3 - Obiettivi del controllo	8
2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici	8
3. ATTIVITÀ DI INDAGINE	8
4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI	9
5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	9
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI	10
7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI	10
8. ELENCO TABELLE	10
LISTA ACRONIMI	18
ALLEGATO 1	20

INTRODUZIONE

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito "ACN REACH-CLP", con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito "PNP 2020-2025", tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l'obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 "Ambiente, clima e salute" del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l'integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2025 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-13 del Forum dell'ECHA che mira al controllo di sostanze, miscele e articoli venduti online; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell'ECHA in materia di notifica per i centri antiveleni di cui all'articolo 45 del regolamento CLP.

Le attività svolte a supporto degli USMAF-SASN e in cooperazione con le dogane sono parte integrante del presente piano¹.

Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

¹ Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazioni e Restrizioni REACH su merci in importazione da paesi extra-EU.

Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT"

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*² e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV con data di scadenza nell'anno 2024.

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, a seguito delle richieste di attività di controllo di ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome dalla Direzione Territoriale di ADM territorialmente competente
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV"
- Flussi informativi INAIL – Regioni

² Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, diffusori/oli essenziali
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti
- Articoli evidentemente contraffatti

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
 - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
 - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
 - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)

- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento³.

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il 30 giugno 2025 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nei primi sei mesi del 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il pilot project concernente le notifiche per i centri antiveleni (articolo 45 del regolamento CLP).

Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nel 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-13.

Entro il 31 marzo 2026 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2025 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

³ Modelli di comunicazione di cui Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP revisione 2.0

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS.
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
- Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai CAV.
- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP.
- Registri e archivi di rilevanza ambientale.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio e della SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2024 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP. Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2024 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo, da un'Autorità competente per altre

normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2024 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 31 marzo 2024 all'ACN REACH-CLP, coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR). L'attività di e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per

tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.

- i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelevamento/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un'attività di selezione tramite l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l'aliquota/e, come indicato nell'Accordo CSR N. 88/2015, sono trasmessi al laboratorio per il controllo analitico e l'emissione del Rapporto di Prova.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2025 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2024.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2025, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2026 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2025 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

8. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Pilot Project notifiche per i centri antiveleni (art. 45 del CLP)	30.06.2025	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale
	15.08.2025	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori. Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
Progetto REF-13	31.12.2025	L'ispettore o il funzionario dell'ufficio doganale invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.

	31.03.2026	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali e dal referente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori e dai funzionari degli uffici doganali- Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2025 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2026	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72	Articoli tessili (comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle, ivi compreso le buste da imballaggio
Giocattoli	32.4	Benzene – 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura,
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti

			da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli per ginnastica (palloni, materassini per yoga). ivi compreso le buste da imballaggio
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5.3 -28-29	Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, termos, lanterne volanti, miscele
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Commercio		Bisfenolo A-66	Carta termica

Tabella 2B Restrizione/disposizione di altra direttiva di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine (Dir. giocattoli - CMR)	Giocattoli, articoli di puericultura
Cosmetici	46.45; 47.75	Amianto (reg. cosmetici)	polvere talco

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)
		Decabromodifeniletere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele e delle proprietà chimico-fisiche ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini
Prodotti chimici	20	Solventi (svernicianti, diluenti ecc.) Prodotto al consumo (es. bianchetto)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari prodotti fertilizzanti
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici	20.20	Prodotti Biocidi
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
- Commercio di prodotti per l'igiene personale; - Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; - Preparazione di alimenti	46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Settore della detergenza	20.41	Detergenti
Altro settore (*)		Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NAC E	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	- Formulazione di miscele - Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) - Galvanica con carattere decorativo - trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	- Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) - Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale urine

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	- Formulazione di miscele - Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	- Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) - Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	- Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli - Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Iodrossiottaoossodizincatodieromato (1-) di potassio	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	- Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) - Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi - Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	- Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli - Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

			• Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri			
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine	
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)	
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici	Monitoraggio (DEHP)	-	

LISTA ACRONIMI

ACN:	Autorità Competente Nazionale
CAV:	Centri Antiveleni
CLP:	Classification Labelling and Packaging
CMR:	Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione
DEV:	dossier evaluation
ECHA:	European Chemical Agency
(e)SDS:	Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)
ICSMS:	Information and Communication System for Market Surveillance
ISS:	Istituto Superiore di Sanità
NAS:	Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità
OR:	Only Representative
PBT:	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
POPs:	Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti
REACH:	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF:	REACH En Force
RoHS:	Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
SDS:	Scheda Dati di Sicurezza
SEV:	Substance Evaluation
SIA:	Substance in the Article
SVHC:	Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti

USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

ALLEGATO 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Coordinamento della rete dei laboratori: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPAM Marche – Servizio Laboratorio Regionale
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
31. Laboratorio ATS Bergamo
32. Laboratorio ATS Val Padana
33. Laboratorio ADM Catania
34. Laboratorio ADM Roma
35. Laboratorio ADM Livorno
36. Laboratorio ADM Trieste

Laboratori che effettuano le analisi di revisione:

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità

ALLEGATO B

 Onofrio Mongelli
04.06.2025 11:11:20
GMT+02:00



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL
FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO
UFFICIO 8 Biocidi e cosmetici**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso regolamento;

VISTO l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012;

VISTO il decreto 10 ottobre 2017 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017;

VISTO il decreto del 30 aprile 2021 concernente la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi", ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di Lavoro “Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi” si riunisce periodicamente;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 5 dell’Accordo Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017, l’Autorità nazionale competente attua le attività di controllo specifiche, anche sulla base delle indicazioni dell'ECHA e della Commissione europea, come previsto dall’articolo 2 del citato decreto del 10 ottobre 2017;

VISTO il progetto dell'ECHA BEF 3 (BPR-EN-FORCE-3: BPR Enforcement project on biocidal products containing non-approved/approved active substances) che mira a verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione in commercio e alla messa a disposizione dei biocidi sul mercato dell'UE, in base al quale gli ispettori degli Stati Membri partecipanti effettuano le visite ispettive sui biocidi secondo il manuale di progetto e il questionario BEF – 3 e le rendicontano all'Autorità competente centrale per le successive analisi e compilazione del rapport BEF – 3;

VISTO il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l'anno 2024 di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, approvato con proprio decreto del 29 gennaio 2024;

RITENUTA la necessità di adottare il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l'anno 2025 di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, anche al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal progetto sopra citato;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi per l'anno 2025, allegato al presente decreto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. Dall'attuazione del citato Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Piano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille Iachino

1

Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi 2025- PNCB

Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano Nazionale dei controlli sui prodotti biocidi ed articoli trattati (PNCB) anno 2025 è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute –ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF)- Autorità Competente in materia di biocidi- che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), della Rete dei laboratori di controllo e del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC).

Il Piano viene redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017).

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l'integrazione dell'organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell'Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l'armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell'art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell'Italia ai progetti BEF del Forum dell'ECHA che mirano al rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali, relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE rispettivamente dei prodotti biocidi e degli articoli trattati, per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti dell'autorizzazione /registrazione, al Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida (SPC) o all'etichettatura, alla classificazione, all'imballaggio e alla scheda dati di sicurezza (SDS). In particolare per il 2025 il Piano Nazionale Controlli prevede l'adesione al progetto BEF-3 ossia al Terzo progetto di enforcement europeo sul Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e sulle informazioni ad esso correlate riportate nelle etichette dei prodotti biocidi, che ha avuto inizio con il training organizzato dal gruppo BPRS del FORUM ECHA il 29 novembre 2024 a cui hanno partecipato gli ispettori dei diversi Stati membri dell'UE, compresi gli ispettori italiani e che, secondo il timetable proposto da ECHA, è proseguito con il Training BEF-3 a ricaduta svolto il 16 dicembre dall'Ufficio 8 della ex DGDMF del Ministero della Salute Ufficio che ha visto la partecipazione di 183 ispettori.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2025. Dopo la sua adozione, il Piano, può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati. Si fa presente che le attività di controllo di cui al PNCB riguardano le attività svolte da 1° gennaio 2025 e si concludono il 31 dicembre 2025. Da parte delle Autorità competenti Regionali per il controllo dei Biocidi al 31 marzo 2026 è prevista l'invio all'ACN Biocidi della rendicontazione dei controlli svolti.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. alla luce del progetto BEF-3, che riguarda i prodotti biocidi autorizzati secondo il BPR e comunque dotati di un Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) autorizzato, gli ispettori dovranno controllare le Autorizzazioni Nazionali o in Mutuo Riconoscimento e le Autorizzazioni Unionali dei prodotti biocidi valide in Italia;
4. considerato che, il terzo progetto armonizzato denominato "BEF-3" è rivolto non solo ai disinfettanti ma pure ad altre categorie di prodotto biocidi, in particolare insetticidi, insetto repellenti e attrattivi il presente Piano Nazionale Controlli rivolge l'attenzione a quest'ultime categorie di prodotti, considerando soprattutto che il cambiamento climatico ha comportato l'aumento di insetti e zanzare in tutto il territorio nazionale e di conseguenza un aumento di prodotti biocidi di questa tipologia PT 18 e 19 nel mercato interno .
5. I precedenti progetti BEF-1 e BEF-2 per la verifica del rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati, raccomandano di attenersi alle disposizioni concordate, e all'utilizzo dei manuali dei progetti, del manuale delle conclusioni e dei questionari per le ispezioni. Allo stesso modo il progetto BEF-3 raccomanda l'utilizzo del Manuale del progetto per lo svolgimento dei controlli nonché del *Questionario del BEF-3 on line*, da utilizzare come check-list per le ispezioni da svolgere nel corso del 2025. Il *Questionario on line* deve essere compilato per ogni singolo prodotto controllato e poi in automatico inviato all'ECHA dai singoli ispettori delle Autorità Competenti Regionali;
6. Il BEF-3, oltre alla verifica del SPC, mira alla verifica delle Schede di Dati di Sicurezza dei Prodotti Biocidi ed eventualmente delle Sostanze pericolose componenti, di cui alle Sezioni 1, 2 e 3. Ai sensi

dell'Articolo 70 del BPR, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) per le sostanze attive e i prodotti biocidi devono essere elaborate e rese disponibili in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ove applicabile. Esse rappresentano un meccanismo consolidato per la trasmissione di informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di fornitura di sostanze e miscele, che soddisfano specifici criteri di classificazione e devono essere fornite da qualsiasi attore nella catena di fornitura almeno quando una sostanza o una miscela (questo include i prodotti biocidi) soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP e devono fornire informazioni complete sulle sostanze o miscele utilizzate in ambito professionale o industriale. Infine, l'Articolo 28 del Regolamento CLP contiene norme sulla selezione dei Consigli di Prudenza (FRASI P) da riportare sulle etichette dei prodotti biocidi.

L'Allegato I e l'Allegato IV al Regolamento CLP contengono "Consigli di Prudenza" e criteri (ad esempio relativi alle Indicazioni di pericolo) per la loro selezione.

7. È importante che i titolari dell'autorizzazione garantiscano la coerenza tra le SDS e l'SPC per qualsiasi descrizione d'uso (sezione 4 dell'SPC) e per le istruzioni generali per l'uso (sezione 5 dell'SPC), ad esempio le istruzioni di primo soccorso stabilite nell'SPC.

Il controllo delle SDS è facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3, all'interno dell'attività di controllo ma lo si raccomanda ai fini di una ispezione di merito nell'ambito di un controllo documentale.

8. Allo stesso modo anche il controllo analitico, volto alla verifica della concentrazione delle sostanze attive e della loro purezza, viene reso facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3. L'analisi chimica è uno strumento importante per verificare il contenuto e la presenza (e la concentrazione) di sostanze attive quando si applicano i prodotti biocidi. La conformità è garantita quando il contenuto e la presenza di sostanze attive sono in linea con le autorizzazioni del prodotto biocida interessato. I prodotti biocidi possono anche essere testati per verificarne le proprietà fisiche/chimiche. Le pratiche di enforcement potrebbero prendere in considerazione test di laboratorio di campioni di routine o prodotti sospetti specifici.

Gli ispettori dovrebbero prendere in considerazione il Product Assessment Report (PAR) per esaminare informazioni specifiche sulle sostanze attive testate

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione fino alla immissione in commercio del prodotto. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) e del Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC)
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR e dei corrispondenti articoli del CLP.
- g) i risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute.

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale,

4

in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato 1 al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato - 1 dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità competente nazionale (Ufficio 8 ex DGDMF all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it) ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE.
- secondo quanto previsto dai manuali del progetto BEF-3.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in

5

base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91), settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 marzo 2026 le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF-1, BEF-2 e BEF-3 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi, redatto in collaborazione con l'Ufficio 4 della ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -Ufficio 4- Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e lo trasmettono via pec all'Ufficio 8 della ex Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Entro il 30 giugno 2026, l'Ufficio 8 elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita al 2025 e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle autorità territoriali. Vedi paragrafo 1 del presente PNCB.

L'Ufficio 8 della ex DGFDm fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Provincie autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano nazionale controlli sui biocidi, dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ANC.

Utilizzare l'apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio 8. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al Direttore dell'Ufficio 8 Dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi Dottoressa Antonina Longo an.longo@sanita.it. La scheda per la richiesta di supporto è riportata nell'Allegato 2 del presente documento.

8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della ex DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della

6

rete dei laboratori ogni qualvolta vengono trattati argomenti inerenti i prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico è sempre consigliato per la verifica della correttezza della composizione dei prodotti biocidi ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario. Per il progetto BEF 3 vale quanto indicato al paragrafo 4 comma 8 del presente PNCB

Relativamente alla rendicontazione annuale le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla ex DGPRE per quanto di competenza, sia alla ex DGDMF, quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate all'Ufficio 8 della ex DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al punto 9 del presente piano.

9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
4. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale.
5. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
6. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

10. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN.

7

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali Sicurezza Chimica Prodotto (REACH, CLP, BPR, PPP, Cosmetici, Detergenti)

REGIONE	PUNTO DI CONTATTO REFERENTE DEI CONTROLLI (TITOLARE E SOSTITUTO)	INDIRIZZO E-MAIL E PEC
Friuli-Venezia Giulia	Dott.ssa Laura Leban	l.leban@asugi.sanita.fvg.it
Valle d'Aosta	Roberto Sordi Linda Brunello	rsordi@ausl.vda.it lbrunello@ausl.vda.it protocollo@pec.ausl.vda.it
Marche	Dott. Fabio Filippetti	fabio.filippetti@regione.marche.it
Piemonte	Dott. Ruggero Dal Zotto	ruggero.dalzotto@regione.piemonte.it sanita@cert.regionepiemonte.it
Lombardia	Dott.ssa Nicoletta Cornaggia Dott.ssa Veronica Todeschini	nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it veronica_todeschini@regione.lombardia.it
Sardegna	Dott.ssa Federica Tamponi Dott. Stefano Secci	fetamponi@regione.sardegna.it stefano.secci@aslcaqliari.it san.dgsan4@regione.sardegna.it
Toscana	Ing. Giovanna Bianco	giovanna.bianco@regione.toscana.it
Provincia autonoma di Bolzano	Dott. Flavio Ciesa Dott. Lino Wegher	flavio.ciesa@provincia.bz.it lino.wegher@sabes.it
Provincia autonoma di Trento	Dott. Francesco Pizzo Dott. Tommaso Pappalardo	francesco.pizzo@apss.tn.it tommaso.pappalardo@provincia.tn.it
Sicilia	Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo Dott. Giovanni Bertolino	ufficio.reach@asp.enna.it Giovanni.bertolino@asptrapani.it
Emilia- Romagna	Dott. Celsino Govoni	Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@postacert.regionemilia-romagna.it

Veneto	Dott.ssa Sonia Russo	sonia.russo@regione.veneto.it
Lazio	Dott.ssa Alessandra Barca Dott. Carlo Muscarella	c.muscarella@ausl.latina.it
Campania	Dott.ssa Sansone Concetta Dott. Gerardo Vitale	Urp@pec.regione.campania.it dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it
Calabria	Dott. Dario Macchioni Dott.ssa Maria Antonietta Soccio	d.macchioni@regione.calabria.it mariaantonietta.soccio@asp.cz.it prevenzione.salute@pec.regione.calabria.it
Abruzzo	Dr. Ing. Katia Maiella	katia.maiella@asl.pe.it dpf@pec.regione.abruzzo.it
Molise	Dott. Michele Colitti	regionemolise@cert.regione.molise.it
Liguria	Dott.ssa Elena Nicosia Dott. Daniele Colobrarò	elena.nicosia@regione.liguria.it daniele.colobrarò@regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it
Basilicata	Mariangela Mininni	sanita@cert.regione.basilicata.it dg.sanita@cert.regione.basilicata.it dg_sanita@regione.basilicata.it ass.sanita@cert.regione.basilicata.it mariangela.mininni@regione.basilicata.it
Puglia	Dott. Raffaello Maria Bellino Ing. Francesca Giangrande	raffaello.bellino@aslbat.it f.giangrande@regione.puglia.it
Umbria	Dott. Salvatore Macrì Dott.ssa Manuela Mazzanti	smacri@regione.umbria.it manuela.mazzanti@uslumbria1.it

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN

Scheda allegata

**SCHEDA PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO O DI INFORMAZIONI DEGLI ISPETTORI
CONTROLLI BIOCIDI**

**da inviare ad UFFICIO 8 DELLA DGFDM al seguente
indirizzo:dgfdm@postacert.sanita.it**

Dati dell'Autorità Competente Controlli sui Biocidi

Dipartimento _____

Indirizzo _____

N° telefono _____

Dati ispettori della regione /provincia autonoma che richiede le informazioni

Nome/Cognome _____ N° telefono _____

Nome /Cognome _____ N° telefono _____

**Dati dell'azienda ispezionata e del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'immissione sul
mercato del prodotto biocida o dell'articolo trattato**

Denominazione dell'Azienda _____

Indirizzo dell'Azienda _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell'azienda /responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto biocida/articolo trattato_

Eventuale altro punto di contatto _____

Dati del prodotto biocida /articolo trattato

Nome commerciale del prodotto _____

Composizione _____

Principi attivi biocidi per i quali si chiede supporto specificando denominazione chimica e CAS

1° principio biocida _____

2° principio biocida _____

3° principio biocida _____

4° principio biocida _____

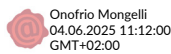
5° principio biocida _____

allegati:

Etichetta del prodotto o SPC
Verbale dell'ispezione
Scheda tecnica
Eventuali risultati analitici

Testo dell'istanza

Data, _____**Firma dell'Utente** _____



ALLEGATO C

Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025				
Regione	PUGLIA			
OPERATORE EQUIVALENTE	6,5			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. imprese	60		
	n. controlli su prodotto	Obblighi		n. controlli su prodotto programmati
		Metodologia indicativa		
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)		REF-1, REF-3, REF-7, REF-12
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)		SA
		Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo I del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)		REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)		REF-9, REF-12
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)		REF-4, REF-10, REF-16, REF-12, pilot project cosmetici,
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscela (articolo 4 paragrafi 1, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)		REF-6
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)		REF-6
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
n. controlli su prodotto	Controlli CLP documentali (300 REACH-CLP)	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)		REF-6, cooperazione dogane, pilot project PCN, REF-13
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)		REF-4, REF-13
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)		pilot project PCN
		Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)		REF-8, REF-13
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)		REF-9, REF-12
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)		REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)		SA, REF-10
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)		REF-2, REF-5, REF-6
	Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articoli 3, paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 9 del CLP)		REF-6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della etichettatura di una sostanza o una miscela (articoli 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)		REF-6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articoli 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)		REF-6
		n. controlli su prodotto totali		136
	n. corsi formativi	2		
	n. eventi informativi	6		

altri dettagli di programmazione	Dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	12
		amianto	polvere di talco	12
		ftalati	giocattoli	12
		cadmio	bigiotteria	12
		nickel	bigiotteria	12
		piombo	bigiotteria	12
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	12
		benzene	colle e vernici	12
		clorofornio	colle e vernici	12
		bisfenolo A	carta termica	12
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	12
		Solventi, COV, formaldeide, permethrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	12
		permethrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	12

Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025				
ASL	BARI			
OPERATORE EQUIVALENTE	1,5			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-RSG	n. imprese	10		
	n. controlli su prodotto	n. controlli su prodotto programmati		
		Obblighi	Metodologia indicativa	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 56)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF6, REF-12, pilot project cosmetici,	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane , pilot project PCN, REF-13	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-4,REF-13	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13	
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13	20
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 ,REF-5, REF-6	
	Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della classificazione, di una sostanza o una miscela (articolo 3, paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 9 <u>del</u> CLP)	REF-6	6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della etichettatura, di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 <u>del</u> CLP)	REF-6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> dell'imballaggio, di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 <u>del</u> CLP)	REF-6	
	n. controlli su prodotto totali			26
	n. corsi formativi	0		
	n. eventi informativi	1		

altri dettagli di programmazione	Attività n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		ftalati	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofornio	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	2

Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025				
ASL	BRENDO			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
Programmazione funzionale all'Indicatore LEA-NSG	n. imprese	10		
	n. controlli su prodotto	n. controlli su prodotto programmati		
		Obblighi	Metodologia indicativa	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF6, REF-12, pilot project cosmetici,	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane , pilot project PCN, REF-13	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-4,REF-13	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13	
	Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13	20
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 ,REF-5, REF-6	
	Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 3, paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 9 del CLP)	REF-6	6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6	
	n. controlli su prodotto totali			26
	n. corsi formativi	0		
	n. eventi informativi	1		

altri dettagli di programmazione	Attività n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		ftalati	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofenolo	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	2

Piano Regionale delle Attività in Materia di Sicurezza Chimica da REALIZZARE NEL 2025					
ASL	BT				
OPERATORE EQUIVALENTE	1				
Programmazione Funzionale Affidatario: U.S.A.-NGO	n. imprese	10			
	controlli REACH documentati (50 REACH-CLP)	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6-8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12		
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo 3 del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA		
		Verifica degli obblighi di costruzione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni sull'uomo (titolo 3 del REACH - articoli 20, 26, 30)			
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo 3 del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-6, REF-10, REF-11, pilot project PCN		
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)			
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 40, 49, 50)			
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 54, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12		
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project controllo,		
		n. controlli su prodotto	Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio o sovraincarico a miscela (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 13 del CLP)	REF-6	
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 19 del CLP)		REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)				
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 26, 29, 30, 31 e 32 del CLP)		REF-4, cooperazione dogana, pilot project PCN, REF-13		
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)		REF-6,REF-13		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)				
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)		pilot project PCN		
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)		REF-8, REF-13		
	Controlli REACH analitici		verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
			verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project controllo, REF-13	20
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo 3 del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10		
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6		
		Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>in fini</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 6 del CLP)	REF-6	6
Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>in fini</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)			REF-6		
Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>in fini</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6				
n. controlli su prodotto totali			26		
n. corsi formativi	0				
n. eventi informativi	1				

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		fuluri	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofenolo	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/antifettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, difenotrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, difenotrina	Prodotti biocidi	2

Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025				
ASL	FOGGIA			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. imprese	10		
	n. controlli su prodotto	n. controlli su prodotto programmati		
		Obblighi	Metodologia indicativa	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA	
		Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF6, REF-12, pilot project cosmetici,	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane , pilot project PCN, REF-13	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-4,REF-13	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13	
Controlli REACH analitici	n. controlli su prodotto	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13	20
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SA, REF-10	
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 ,REF-5, REF-6	
	n. controlli su prodotto	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della classificazione, di una sostanza o una miscela (articolo 3, paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 9 del CLP)	REF-6	6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> <u>data</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6	
		n. controlli su prodotto totali		26
	n. corsi formativi	0		
	n. eventi informativi	1		

altri dettagli di programmazione	Attività n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		ftalati	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofenolo	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	2

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025					
ASL	LECCE				
OPERATORE EQUIVALENTE	1				
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. imprese	10			
	n. controlli su prodotto	Controlli REACH documentali [50 REACH-CLP]	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
			Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
			Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
			Verifica degli obblighi di condizione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo II del REACH - articoli 25, 26, 30)		
			Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e Titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	
			Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
			Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 50)		
			Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
			Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF6, REF-12, pilot project cosmetici,	
			Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
			Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)	REF-6	
			Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
			Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane , pilot project PCN, REF-13	
			Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6,REF-13	
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)				
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN			
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13			
	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12			
	verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13	20		
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10			
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 , REF-5, REF-6			
	Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 3 paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 8 del CLP)	REF-6	6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6		
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6		
n. controlli su prodotto totali					
n. corsi formativi	1				
n. eventi informativi	1				

altri dettagli di programmazione	Attività n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		ftalati	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofenolo	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	2

Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NEL 2025				
ASL	TARANTO			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
Programmazione funzionale all'Indicatore LEA-NSG	n. imprese	10		
	n. controlli su prodotto	n. controlli su prodotto programmati		
		Obblighi	Metodologia indicativa	
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condizionale dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni su animali (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo IV del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-9, REF-10, REF-11, pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 45, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF6, REF-12, pilot project cosmetici,	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 10 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane , pilot project PCN, REF-13	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-4,REF-13	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)	pilot project PCN	
		Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8, REF-13	
		verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici, REF-13	20
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	
		Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 ,REF-5, REF-6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 3, paragrafi 1 e 10, articolo 5, articolo 9 del CLP)	REF-6	6
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> della etichettatura di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4, 7, 10, articoli 17, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 del CLP)	REF-6	
		Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>alla</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP)	REF-6	
	n. controlli su prodotto totali			26
	n. corsi formativi	1		
	n. eventi informativi	1		

altri dettagli di programmazione	Attività n. controlli analitici	analisi	matrice	n. campioni
		cromo esavalente	cemento	2
		amianto	polvere di talco	2
		ftalati	giocattoli	2
		cadmio	bigiotteria	2
		nickel	bigiotteria	2
		piombo	bigiotteria	2
		toluene	vernici, colle ed adesivi sintetici	2
		benzene	colle e vernici	2
		clorofenolo	colle e vernici	2
		bisfenolo A	carta termica	2
		parabeni	igienizzanti/disinfettanti/sanificanti	2
		Solventi, COV, formaldeide, permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti	2
		permetrina, imidacloprid, indoxacarb, fipronil, deltametrina, propiconazolo, alfa-cipermetrina, oipermetrina	Prodotti biocidi	2



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SSS	DEL	2025	18	11.06.2025

PIANI NAZIONALI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI E SUI PRODOTTI BIOCIDI RELATIVI ALL'ANNO 2025 - PRESA D'ATTO - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICA DA REALIZZARE NELL'ANNO 2025 - APPROVAZIONE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/06/2025 15:22
Seriale Certificato: Z300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

